# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2854**

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALFONSO COLUCCI, AIELLO, ALIFANO, AMATO, ASCARI, AURIEMMA, BARZOTTI, BRUNO, CANTONE, CAPPELLETTI, CARAMIELLO, CARMINA, CAROTENUTO, CASO, CHERCHI, SERGIO COSTA, DELL'OLIO, DI LAURO, DONNO, D'ORSO, FERRARA, ILARIA FONTANA, GIULIANO, L'ABBATE, LOMUTI, MORFINO, PAVANELLI, PERANTONI, QUARTINI, RAFFA, MARIANNA RICCIARDI, RICCARDO RICCIARDI, SCERRA, FRANCESCO SILVESTRI, TORTO, TUCCI**

Disposizioni in materia di tutela dell'indipendenza dell'informazione e di trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi di media

*Presentata il 24 marzo 2026*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'esigenza di garantire una piena ed effettiva attuazione, a livello nazionale, dei princìpi e degli obblighi introdotti dalla normativa dell'Unione europea, con riferimento alla tutela dell'indipendenza editoriale e alla trasparenza degli assetti proprietari dei soggetti operanti nel settore dei media, oggi non è più rinviabile e la presente proposta di legge interviene nel quadro del processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, cosiddetto « *European Media Freedom Act* », adottato al fine di rafforzare la libertà, il pluralismo e l'indipendenza del sistema dei media negli Stati membri dell'Unione europea.

Viviamo in un contesto nazionale in cui le criticità legate alla concentrazione della proprietà dei fornitori dei servizi di media, alla opacità delle strutture proprietarie e al rischio di interferenze politiche o economiche nelle scelte editoriali non hanno mai trovato risposta in un intervento normativo organico volto a salvaguardare il diritto dei

cittadini ad accedere a un'informazione libera, pluralistica e affidabile, quale presupposto essenziale di ogni ordinamento democratico.

Il quadro nazionale è già fortemente orientato alla tutela della libertà di informazione. In particolare, l'articolo 21 della Costituzione riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, stabilendo che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure e che eventuali sequestri possono avvenire solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Tale disposizione rappresenta il fondamento primario della libertà di stampa nell'ordinamento italiano e costituisce parametro imprescindibile per ogni intervento normativo in materia.

A livello di legislazione ordinaria, il sistema italiano si è progressivamente dotato di strumenti volti a garantire il pluralismo, la trasparenza e il corretto funzionamento del settore dei media. Tra questi si richiamano: la legge 8 febbraio 1948, n. 47, cosiddetta « legge sulla stampa », che disciplina i requisiti per la pubblicazione dei prodotti editoriali e introduce i princìpi di responsabilità e trasparenza; la legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, volta a tutelare la professionalità e l'autonomia dell'attività giornalistica; la legge 6 agosto 1990, n. 223, cosiddetta « legge Mammì », e le successive riforme, che hanno regolato il sistema radiotelevisivo introducendo limiti e garanzie a tutela del pluralismo.

Ulteriori sviluppi normativi sono stati introdotti con il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, concernente il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che disciplina in maniera organica il settore audiovisivo, nonché con la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), cui sono attribuite funzioni di regolazione e vigilanza, anche in materia di concentrazione e pluralismo dei media.

Nonostante questa cornice normativa, il principio della libertà di stampa riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione resta non compiutamente attuato nella misura in cui il *corpus* normativo risulta carente nel prevedere presìdi concreti mediante specifiche disposizioni volte a garantire che i fornitori di servizi di media rendano pubbliche informazioni essenziali relative alla propria struttura proprietaria, ai soggetti che esercitano il controllo e alle eventuali influenze economiche rilevanti, al fine di consentire ai cittadini e alle autorità di vigilanza una piena conoscibilità degli assetti di potere nel settore.

La presente proposta di legge si colloca, dunque, in continuità con l'impianto normativo vigente, rafforzandone e aggiornandone i princìpi alla luce delle nuove esigenze poste dal contesto digitale e dal quadro normativo dell'Unione europea. In particolare, si introducono nell'ordinamento nazionale strumenti idonei a garantire l'effettiva indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media, definendo obblighi puntuali di trasparenza degli assetti proprietari, accessibili e verificabili, rafforzando i poteri delle autorità di regolazione e vigilanza in materia di pluralismo e concentrazione della proprietà dei media.

L'intervento normativo si colloca, pertanto, in una prospettiva di rafforzamento complessivo delle garanzie democratiche, riconoscendo nell'informazione libera e indipendente un elemento essenziale per il corretto funzionamento delle istituzioni e per la partecipazione consapevole dei cittadini alla vita pubblica.

In tale contesto, la disciplina proposta mira non solo a dare attuazione formalmente alle disposizioni dell'Unione europea, ma anche a recepirle in modo coerente con le specificità del sistema mediatico nazionale, promuovendo un ecosistema informativo trasparente, competitivo e pluralistico, senza pressioni indebite da parte di soggetti pubblici o privati, prevedendo altresì meccanismi di tutela dei giornalisti e delle fonti informative, nonché garanzie specifiche per il corretto funzionamento dei media di servizio pubblico, nel rispetto

dei princìpi costituzionali e del diritto dell'Unione europea.

Di seguito sono illustrati gli aspetti principali della presente proposta di legge, che si compone di undici articoli.

L'articolo 1 delinea il perimetro della proposta di legge adottando un ambito applicativo ampio che comprende tutti i fornitori di servizi di media, compresi quelli del servizio pubblico, a prescindere dal mezzo utilizzato, con la finalità di garantire un livello uniforme di tutela, responsabilità e vigilanza, anche interna.

L'articolo 2 qualifica la libertà, l'autonomia e l'indipendenza dell'informazione come princìpi fondamentali che costituiscono limiti inderogabili all'organizzazione datoriale, estende le garanzie a tutte le forme di lavoro giornalistico (subordinato, autonomo e coordinato), codifica diritti specifici, tra cui il rifiuto di pressioni indebite, la tutela delle fonti, la possibilità di dissociarsi da contenuti alterati, e introduce un divieto espresso di ritorsione, con l'obiettivo di rendere effettivi tali diritti, evitando che restino mere enunciazioni di principio.

L'articolo 3 introduce uno strumento di autoregolazione interna per ciascun fornitore di servizi di media, ossia l'adozione obbligatoria della Carta deontologica interna, che quindi non è imposta dall'esterno ma è rimessa a misure organizzative interne alla realtà editoriale e frutto del confronto tra la direzione e i giornalisti secondo procedure trasparenti.

L'articolo 4 istituisce presso ciascun operatore economico un comitato interno indipendente con funzioni di monitoraggio e prevenzione di situazioni critiche, a composizione paritetica (editore e giornalisti), prevedendo requisiti di indipendenza e incompatibilità e poteri di segnalazione all'AGCOM.

L'articolo 5 interviene sul tema dell'interferenza tra la proprietà e l'attività editoriale, richiedendo l'adozione di procedure chiare per prevenire e gestire conflitti di interesse, prevedendo la trasparenza della linea editoriale e sancendo il principio fondamentale secondo cui le scelte editoriali devono essere assunte senza interferenze indebite o impartite da soggetti estranei alla funzione editoriale.

L'articolo 6 introduce obblighi puntuali in merito alla pubblicazione delle informazioni relative agli assetti proprietari, agli interessi finanziari, alle partecipazioni in settori regolamentati e agli eventuali incarichi politici rilevanti, con la duplice finalità di consentire ai cittadini di conoscere chi controlla i media e di permettere all'AGCOM di svolgere un monitoraggio più efficace.

L'articolo 7 reca una disciplina specifica per la tutela di chi segnala interferenze o pressioni indebite all'AGCOM.

L'articolo 8 rafforza il ruolo dell'AGCOM, attribuendo alla stessa una funzione centrale di vigilanza e monitoraggio nonché di gestione della istituenda Banca di dati nazionale sulla proprietà e sulla trasparenza dei media.

L'articolo 9 prevede un sistema sanzionatorio articolato e proporzionato per le violazioni delle disposizioni della proposta di legge, che tiene conto della gravità e della reiterazione nonché della dimensione economica dell'operatore.

L'articolo 10 prevede un sistema di autofinanziamento dell'AGCOM basato sui contributi degli operatori vigilati, secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e progressività, e su un contributo per ciascuna istanza presentata dagli operatori medesimi.

L'articolo 11, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria della proposta di legge, ferma restando la necessità che l'AGCOM disponga delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per poter svolgere le attività e le funzioni alla stessa attribuite.

Si sottopone alla vostra attenzione la presente proposta di legge, confidando in un benevolo accoglimento e in un celere esame parlamentare anche ai fini del necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. La presente legge reca disposizioni volte a garantire, in attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, l'indipendenza editoriale e la trasparenza degli assetti proprietari da parte dei fornitori di servizi di media, compreso il fornitore di media di servizio pubblico, come definiti dall'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del medesimo regolamento.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi di media di cui al comma 1, stabiliti o operanti nel territorio nazionale, indipendentemente dal mezzo di diffusione utilizzato.

## Art. 2.

*(Libertà e indipendenza dei soggetti esercenti l'attività giornalistica o di informazione)*

1. La libertà, l'autonomia e l'indipendenza dell'informazione costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione e rappresentano limiti inderogabili all'esercizio dei poteri organizzativi e direttivi del fornitore dei servizi di media.

2. I princìpi di cui al comma 1 sono garantiti a tutti i soggetti che esercitano professionalmente l'attività giornalistica o di informazione, indipendentemente dalla natura subordinata, autonoma o coordinata del rapporto.

3. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività giornalistica o di informazione hanno diritto di:

*a)* rifiutare qualsiasi forma di pressione o interferenza idonea a comprometterne l'autonomia professionale, la correttezza dell'informazione o il rispetto delle norme deontologiche applicabili;

*b)* mantenere il segreto sulle fonti informative, nei limiti e secondo le garanzie previste dall'ordinamento;

*c)* rifiutare la firma o l'attribuzione di articoli, programmi, contributi o altri contenuti qualora la forma o il contenuto siano stati modificati senza il loro consenso o contro la loro volontà ovvero in modo tale da mutarne sostanzialmente il significato, l'impostazione o la conformità ai princìpi deontologici.

4. L'esercizio dei diritti di cui al presente articolo non può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il mancato rinnovo del rapporto professionale, il recesso, né altre misure ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette.

5. I soggetti di cui al comma 2 non possono essere obbligati a compiere atti o prestazioni che risultino in contrasto con la propria coscienza professionale, con le norme deontologiche vigenti o con i princìpi di veridicità, correttezza e lealtà dell'informazione.

6. I contratti di lavoro o di collaborazione stipulati con i fornitori di servizi di media di cui all'articolo 1 richiamano espressamente i princìpi di autonomia, indipendenza e pluralismo dell'informazione e non possono contenere, a pena di nullità, clausole che ne limitino o ne pregiudichino l'attuazione. I contratti di cui al primo periodo prevedono l'adesione alla Carta deontologica di cui all'articolo 3 adottata dall'impresa editoriale.

Art. 3.

*(Carta deontologica)*

1. I fornitori di servizi di media di cui all'articolo 1 adottano una Carta deontologica volta a garantire la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione.

2. La Carta deontologica è redatta congiuntamente dalla struttura di direzione del fornitore dei servizi di media e dai rappresentanti dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica o di informazione secondo procedure trasparenti e partecipative e disciplina le modalità di tutela del-

l'autonomia professionale, delle garanzie contro le pressioni indebite, di esercizio dei diritti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dei criteri di trasparenza sulla proprietà e sulla linea editoriale.

3. La Carta deontologica è consegnata ai soggetti che esercitano l'attività giornalistica o di informazione, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro o di collaborazione e, ai soggetti che hanno già instaurato un rapporto professionale, entro tre mesi dalla data di adozione o modifica della Carta deontologica stessa.

Art. 4.

*(Comitati di controllo dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione e dei programmi)*

1. Presso ciascun fornitore di servizi di media di cui all'articolo 1 è istituito un comitato di controllo dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione e dei programmi, di seguito denominato « comitato », con funzioni di monitoraggio interno sull'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 2 e della Carta deontologica di cui all'articolo 3, ai sensi della presente legge e del regolamento (UE) 2024/1083.

2. Il comitato è composto, assicurando l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini, da un componente designato dal fornitore di servizi di media, da un componente designato dai soggetti che esercitano professionalmente l'attività giornalistica o di informazione e dal presidente, scelto di comune accordo tra le due parti, di notoria indipendenza e comprovata competenza in materia di diritto dell'informazione e deontologia professionale.

3. L'istituzione del comitato e la sua composizione sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

4. Ai fini dell'assunzione dell'incarico di presidente del comitato, è considerato indipendente ai sensi del comma 2 ogni soggetto che nei due anni precedenti non abbia detenuto, ricevuto o conservato, direttamente o indirettamente, alcun interesse nella persona giuridica editrice del servizio

radiofonico o televisivo su cui il comitato è chiamato a vigilare, nei confronti di uno dei suoi azionisti ovvero in una delle società in cui l'editore o uno dei suoi azionisti di controllo detenga una partecipazione di controllo o intrattenga un rapporto commerciale. Il requisito di cui al primo periodo deve essere mantenuto, a pena di decadenza, per tutta la durata dell'incarico. Ciascun componente del comitato si impegna, al termine dell'incarico e per i dodici mesi successivi, a non accettare alcun impiego o incarico, direttamente o indirettamente, presso la persona giuridica editrice del servizio radiofonico o televisivo interessato, presso uno dei suoi azionisti di controllo ovvero presso una delle società nelle quali l'editore o uno dei suoi azionisti detenga una partecipazione di controllo o intrattenga un rapporto commerciale.

5. Il comitato può attivarsi d'ufficio o su richiesta di chi ne abbia interesse e informa l'AGCOM di qualsiasi atto o fatto che appaia in violazione dei princìpi e delle tutele di cui al comma 1. L'informazione di cui al primo periodo è trasmessa contestualmente agli organi di rappresentanza legale del fornitore di servizi di media.

6. Il comitato predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, pubblicato nel sito *internet* del fornitore di servizi di media.

7. Quando un unico fornitore di servizi di media controlla più servizi radiofonici o televisivi, il comitato può essere comune a tutti o parte di tali servizi.

8. Le determinazioni del comitato sono vincolanti per le parti, ferma restando la tutela dei diritti e degli interessi delle stesse di fronte all'autorità giudiziaria.

Art. 5.

*(Misure organizzative a tutela della trasparenza dei fornitori di servizi di media e dell'indipendenza delle decisioni editoriali)*

1. I fornitori di servizi di media di cui all'articolo 1 adottano misure organizzative e procedurali idonee a garantire che le decisioni editoriali siano assunte liberamente nell'ambito della linea editoriale di-

chiarata, senza interferenze indebite da parte della proprietà, degli organi societari, di soggetti terzi o di autorità pubbliche, nonché volte a individuare, prevenire e gestire gli assetti, le posizioni e gli interessi personali, finanziari o politici che possano influenzare la produzione e la diffusione di notizie e contenuti di attualità ovvero compromettere l'indipendenza, l'imparzialità e la pluralità dell'informazione fornita.

2. I soggetti estranei alla funzione editoriale non possono impartire direttive vincolanti sulle singole scelte redazionali, fatto salvo quanto previsto dalla linea editoriale formalmente dichiarata e pubblicata.

Art. 6.

*(Obblighi di trasparenza)*

1. I fornitori di servizi di media di cui all'articolo 1 rendono pubbliche e accessibili, in forma chiara, comprensibile e costantemente aggiornata, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1083 nonché le informazioni afferenti agli eventuali incarichi politici o istituzionali rilevanti e alle eventuali partecipazioni societarie in settori economici regolamentati dei soggetti indicati nelle lettere *b)* e *c)* del citato paragrafo 1 dell'articolo 6.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono:

*a)* pubblicate in forma aperta e liberamente consultabile nel sito *internet* del fornitore di servizi di media;

*b)* trasmesse all'AGCOM ai fini dell'inserimento nella Banca di dati nazionale sulla proprietà e sulla trasparenza dei media istituita ai sensi dell'articolo 8;

*c)* aggiornate almeno ogni sei mesi ovvero ogni qualvolta si verifichi una variazione.

Art. 7.

*(Segnalazioni e misure di tutela)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno il diritto di segnalare interferenze

o pressioni indebite nell'attività editoriale senza subire discriminazioni, sanzioni o conseguenze pregiudizievoli.

2. Le modalità di segnalazione e le misure di tutela sono stabilite dall'AGCOM.

Art. 8.

*(Istituzione della Banca di dati nazionale sulla proprietà e sulla trasparenza dei media e attività di vigilanza)*

1. L'AGCOM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge e svolge le funzioni previste dal regolamento (UE) 2024/1083.

2. Presso l'AGCOM è istituita la « Banca di dati nazionale sulla proprietà e sulla trasparenza dei media », di seguito denominata « Banca di dati nazionale », nella quale sono pubblicate:

*a)* le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1;

*b)* i dati relativi alla *governance* editoriale, ai poteri decisionali in capo agli organi societari e alle procedure adottate per garantire l'indipendenza editoriale;

*c)* gli indicatori aggregati sulla concentrazione proprietaria e sull'interdipendenza economica con altri soggetti economici rilevanti;

*d)* i rapporti periodici, redatti sulla base di dati aggregati e non individualizzanti, sulla distribuzione della pubblicità finanziata da soggetti pubblici o a controllo pubblico nonché sull'andamento del mercato pubblicitario, al fine di individuare eventuali fenomeni strutturali di concentrazione o di squilibrio concorrenziale, senza valutazioni sui contenuti editoriali;

*e)* ogni altro dato ritenuto necessario dall'AGCOM per l'effettivo monitoraggio del pluralismo e dell'indipendenza dei media, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1083.

3. L'AGCOM pubblica, con cadenza annuale, una relazione sullo stato dell'indi-

pendenza editoriale e del pluralismo nel sistema nazionale dei media, recante:

*a)* una valutazione dei livelli di concentrazione proprietaria, comprensiva di analisi comparate nel tempo;

*b)* l'individuazione delle principali tendenze nei finanziamenti pubblici e privati ai media;

*c)* l'analisi delle misure adottate dai fornitori di servizi di media per garantire l'indipendenza editoriale;

*d)* la segnalazione di fenomeni significativi di interferenza o conflitti di interesse, con riferimento alla normativa vigente, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e tutela dei dati personali;

*e)* le raccomandazioni per le Camere e per il Governo ai fini del miglioramento della tutela del pluralismo e dell'indipendenza dei media.

4. L'AGCOM vigila sull'indipendenza e sul pluralismo dell'informazione nonché sulle misure e sugli obblighi di trasparenza ai sensi della presente legge affinché gli interessi economici degli azionisti degli editori di servizi di comunicazione audiovisiva e dei loro inserzionisti non rechino alcun pregiudizio a tali princìpi.

5. I fornitori di servizi di media di cui all'articolo 1 e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono segnalare all'AGCOM qualsiasi violazione dei princìpi di libertà, indipendenza e trasparenza di cui alla presente legge.

6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono riguardare anche violazioni derivanti dalle condizioni tecniche e finanziarie di messa a disposizione del pubblico dei servizi editoriali, qualora esse siano suscettibili di pregiudicare:

*a)* il carattere pluralistico dell'espressione delle correnti di pensiero e di opinione;

*b)* la salvaguardia dell'ordine pubblico;

*c)* le esigenze di servizio pubblico;

*d)* la tutela del pubblico giovanile;

*e)* la dignità della persona umana;

*f)* la qualità e la diversità dei programmi.

7. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono altresì riguardare controversie attinenti al carattere trasparente, oggettivo, equo e non discriminatorio:

*a)* delle condizioni di messa a disposizione al pubblico dell'offerta di programmi e servizi;

*b)* delle relazioni contrattuali tra un editore e un distributore o prestatore di servizi.

8. Qualora l'AGCOM, con decisione motivata adottata entro il termine stabilito con proprio regolamento, accerti la sussistenza di violazioni ovvero ritenga che l'offerta non soddisfi le condizioni e gli obblighi previsti dalla presente legge o arrechi pregiudizio alle missioni di servizio pubblico, anche se svolte o affidate a società private, può:

*a)* sospendere o vietare l'esercizio dell'offerta di servizi;

*b)* disporre modifiche della composizione dell'offerta;

*c)* disporre la modifica della numerazione dei servizi televisivi all'interno dell'offerta.

Art. 9.

*(Disposizioni sanzionatorie)*

1. L'AGCOM, nel rispetto dei princìpi di legalità, di proporzionalità, di gradualità e del contraddittorio, accerta e sanziona le violazioni delle disposizioni della presente legge.

2. In caso di interferenze indebite, dirette o indirette, sulle decisioni editoriali in violazione dell'articolo 3, di adozione o utilizzo strumentale della linea editoriale in violazione dell'articolo 4, di occultamento o mancata comunicazione di conflitti di interesse rilevanti ai sensi dell'articolo 5 e di condotte sistematiche idonee a

compromettere l'indipendenza editoriale o il pluralismo informativo, l'AGCOM applica, anche congiuntamente:

*a)* una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato annuo del fornitore di servizi di media o del gruppo economico di appartenenza, comunque non inferiore a euro 50.000;

*b)* misure correttive volte a rimuovere le cause della violazione e a ripristinare le condizioni di indipendenza editoriale, disponendo l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio in modo visibile e accessibile al pubblico.

3. In caso di inosservanza degli obblighi procedurali previsti dagli articoli 4, 5 e 7, in assenza di effetti diretti sulle decisioni editoriali, di omessa, incompleta o tardiva pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 6 ovvero di mancata trasmissione o aggiornamento incompleto dei dati destinati alla Banca di dati nazionale di cui all'articolo 8, l'AGCOM:

*a)* applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000, determinata in relazione alla dimensione economica del fornitore di servizi di media e del gruppo di appartenenza;

*b)* dispone l'ordine di adeguamento entro un termine congruo;

*c)* dispone, in caso di reiterazione della violazione, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel sito *internet* del fornitore di servizi di media e nella Banca di dati nazionale di cui all'articolo 8.

4. Nei casi di violazioni gravi, reiterate o sistematiche, l'AGCOM può altresì disporre:

*a)* l'esclusione temporanea, per un periodo non superiore a dodici mesi, dall'accesso a contributi pubblici, finanziamenti o pubblicità finanziata da soggetti pubblici o a controllo pubblico;

*b)* la segnalazione motivata alle competenti autorità nazionali o dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

5. Nella determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'AGCOM tiene conto, in particolare:

*a)* della gravità e della durata della violazione;

*b)* del carattere doloso o colposo della condotta;

*c)* della dimensione economica del fornitore e del gruppo di appartenenza;

*d)* dell'eventuale posizione di forza o di concentrazione nel mercato dei media;

*e)* dell'eventuale reiterazione delle violazioni.

6. L'AGCOM stabilisce con regolamento le procedure di accertamento, irrogazione ed esecuzione delle sanzioni, garantendo il pieno esercizio del diritto di difesa.

Art. 10.

*(Disposizioni per il finanziamento dell'AGCOM in ordine alle attività svolte ai sensi della presente legge)*

1. L'AGCOM provvede alla copertura degli oneri complessivi di funzionamento derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge mediante contributi posti a carico degli operatori economici sottoposti alla sua vigilanza ai sensi della medesima legge, secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Restano ferme eventuali ulteriori risorse previste dalla normativa vigente.

2. Gli operatori economici sottoposti alla vigilanza dell'AGCOM sono tenuti al versamento di un contributo annuale ordinario destinato alla copertura degli oneri complessivi di funzionamento dell'AGCOM medesima derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge. Il contributo annuale è determinato dall'AGCOM con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con cui è fissata un'aliquota, compresa tra lo 0,15 per mille e lo 0,5 per mille, da applicare ai ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o ad altro parametro economico oggettivo e

verificabile riferibile ai soggetti vigilati, secondo criteri di progressività e proporzionalità. L'AGCOM può esonerare dal contributo di cui al presente comma gli operatori economici con ricavi annuali inferiori a una determinata soglia stabilita con il provvedimento di cui al secondo periodo. Con il medesimo provvedimento, l'AGCOM stabilisce altresì le scadenze e le modalità di versamento del contributo, compresa l'applicazione di interessi di mora e sanzioni amministrative per i mancati o ritardati versamenti.

3. All'AGCOM è riconosciuto altresì un contributo da parte dei soggetti vigilati per ogni istanza dagli stessi avanzata. Il contributo di cui al presente comma è determinato dall'AGCOM, con proprio provvedimento, in misura fissa o variabile, in ragione della tipologia e della complessità dell'attività richiesta.

4. L'AGCOM pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale i provvedimenti recanti la determinazione dei contributi, ordinari e per singola istanza, adottati ai sensi del presente articolo e i criteri utilizzati per la loro quantificazione nonché, con cadenza annuale, i dati aggregati relativi ai soggetti vigilati, anche con riguardo alle singole istanze e ai relativi contributi ricevuti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, indipendenza e responsabilità previsti dalla normativa vigente e dal regolamento (UE) 2024/1083.

Art. 11.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1083, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



*19PDL0188260*